



Repertorio n. 5290

Raccolta n. 3540-----

-----Verbale di assemblea della-----

-----Associazione "Emotional Training Center - Onlus"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di febbraio. Sono le ore 18.-----

In Comune di Viterbo, alla Via Maria Santissima Liberatrice n. 2, nel mio ufficio.-----

Innanzitutto a me Emanuele Bassino, notaio in Viterbo, iscritto al Collegio Notarile di questo Distretto, è presente:-----

- SCHIRALLI Rosa, nata a Cosenza il 26 giugno 1951, residente a Viterbo, Via Carlo Minciotti n. 5, codice fiscale dichiarato: SCH RSO 51H66 D086X, domiciliata per la carica presso la sede sociale ove segue, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione "Emotional Training Center - Onlus" con sede in Viterbo, Via Carlo Minciotti n. 5, codice fiscale 90104680567.-----

Detta comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale d'assemblea della predetta associazione, qui riunita in questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare del seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. adeguamento statuto alla normativa in tema di terzo settore;-----

2. deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, la sopra costituita comparente, che constata e fa constatare:-----

a) che sono presenti gli associati in persona dei signori:-----

- Schiralli Rosa, sopra generalizzata;-----

- Mariani Ulisse, nato ad Ancona il 21 febbraio 1956, residente a Viterbo, Via Carlo Minciotti n. 5;-----

- Pontani Martina, nata a Roma il 22 dicembre 1982, residente a Viterbo, Via del Paradiso n. 31;-----

- Mari Mariagrazia, nata a Viterbo il 6 giugno 1974, residente a Viterbo, Via Porsenna n. 43;-----

- Neagoie Adriana Mariana nata a Fagaras (Romania) il 25 settembre 1975, residente a Viterbo, Via Generale Antonio Gandini n. 10;-----

- Rossi Irene nata a Viterbo il 9 dicembre 1995, residente a Bassano in(Teverina, Via Masi n. 2;-----

- Moretti Michele, nato ad Orvieto l'8 giugno 1986, residente a San Lorenzo Nuovo, Via Cardinal Lorenzo Cozza n. 12;-----

- che è presente l'organo amministrativo in persona di sé medesima quale presidente del consiglio di amministrazione e dei consiglieri signori:-----

Mariani Ulisse, sopra generalizzato, vice presidente;-----

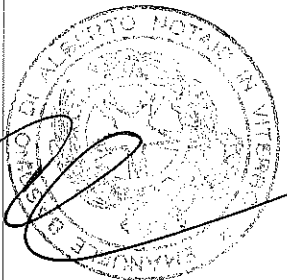
Mari Mariagrazia, sopra generalizzata, consigliere di amministrazione;-----

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;-----

- che ha proceduto ad accertare identità e legittimazione all'intervento dei presenti onde la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Dopo breve approfondimento, l'assemblea, per unanime consenso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----

Reg.to
a Viterbo
il 01/03/2021
al n. 2198
serie 1T



-----DELIBERA:-----

1) di modificare il vigente statuto adeguandolo alla normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) adottandone il nuovo testo che, composto di 21 (ventuno) articoli, si allega al presente verbale sub "A" previa approvazione in ogni suo articolo e per intero;-----

2) prendere atto che le modifiche deliberate e lo statuto nella versione testé approvata prenderanno vigore a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore;-----

3) dare mandato al Presidente a procedere all'iscrizione della associazione alla sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico del Terzo Settore compiendo tutte le operazioni e apportando al presente verbale anche in forma non autentica tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dai competenti Uffici;-----

4) riconoscere e prendere atto che l'associazione continuerà ad essere regolata dalle vigenti disposizioni statutarie sino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e dalla disciplina normativa delle ONLUS (D. Lgs. n. 460/1997) e che solo a decorrere da tale termine potrà essere utilizzato nella denominazione l'acronimo APS (Associazione di promozione sociale).-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,30.-----

Esente da imposta di registro e di bollo trattandosi di adeguamento alla normativa del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 82 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, per averne piena ed esatta conoscenza.-----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto alla comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta.-----

Scritto parte da me parte da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio.

Firmato: Rosa Schiralli, Emanuele Bassino Notaio - sigillo - .-----

Copia conforme al suo originale in tre fogli che si rilascia per gli usi consentiti in carta libera.-----

Viterbo, 2 marzo 2021.-----



-----ALL. A/3540-----

-----STATUTO-----

-----dell'associazione di promozione sociale-----

-----"EMOTIONAL TRAINING CENTER"-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO-----

-----Articolo 1-----

E' costituita l'associazione denominata: "EMOTIONAL TRAINING CENTER - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in forma abbreviata "EMOTIONAL TRAINING CENTER APS" con sede in Viterbo.-----

-----Articolo 2-----

L'associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di associazione di promozione sociale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:-----

1) assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti svantaggiati; combattere ogni forma di violenza, di abuso e di prevaricazione contro bambini, giovani e donne vittime di abusi;-----

2) proteggere gruppi a rischio attraverso programmi e interventi di tipo psicologico;-----

3) promuovere azioni di ricerca e di studio, anche multidisciplinari e con altre istituzioni pubbliche e private, a favore della formazione educativa, della salute mentale e della salute fisica dei bambini e dei giovani e dei loro nuclei familiari;-----

4) promuovere servizi e strutture di assistenza, di counseling, pedagogici ed educativi a favore dei bambini e dei giovani;-----

5) diffondere e favorire lo scambio di informazioni, buone pratiche, studi ed esperienze circa approcci formativi, preventivi ed educativi innovativi a favore dei bambini, dei giovani, delle loro famiglie e delle loro scuole;-----

6) sostenere le famiglie, gli insegnanti, gli educatori, il personale sociale e sanitario, le comunità religiose, gli organi di polizia, il personale giudiziario, gli enti pubblici e privati e le amministrazioni pubbliche locali e centrali nei compiti preventivi, formativi e di servizio a favore dei bambini e dei giovani, predisponendo programmi di valutazione, di formazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di intervento curativo e di riabilitazione;-----

7) favorire consulenza, assistenza, formazione, tutoraggio, riqualificazione professionale e supporto psicologico ad ogni struttura e organizzazione educativa pubblica, privata o del privato sociale;-----

8) realizzare interventi di promozione della salute, di prevenzione del disagio, del disadattamento e della dispersione scolastica in ogni realtà educativa;-----

9) favorire la trasmissione di dati, informazioni e ricerche sulla psicologia dello sviluppo con particolare riferimento agli studi innovativi e validati scientificamente attraverso organi di informazione, reti Web, pubblicazioni edite a stampa, campagne informative e spot;-----

10) promuovere ogni possibile fattore di protezione nei bambini e nei giovani a cominciare dalla famiglia e dalla scuola attraverso corsi, seminari e incontri formativi;-----

11) coordinare e gestire strutture educative per bambini e giovani con particolare riferimento ad asili nido, centri e scuole per l'infanzia, strutture tipo "dopo scuola", "centri ricreativi";-----



12) coordinare e gestire programmi di formazione a favore di aziende per implementare benessere e coesione tra i lavoratori;-----

13) predisporre programmi di intervento nei luoghi di lavoro per implementare il benessere personale e di gruppo per prevenire ogni forma di burn out lavorativo e di rischio psicologico connesso con i ritmi produttivi e con le relazioni disfunzionali all'interno dei luoghi di lavoro stessi, con particolare riferimento alla prevaricazione, alla discriminazione, a forme di autoritarismo e mobbing;-----

14) istituire ed organizzare corsi di specializzazione in psicoterapia.-----

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.-----

-----FUNZIONAMENTO-----

-----Articolo 3-----

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici ed ispirati, quindi ai principi democratici e della partecipazione all'attività istituzionale in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. L'associazione, pertanto, garantisce la costante e continuativa democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.-----

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione.---

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione:-----

a) svolge attività nei settori della promozione della cultura e della formazione connesse e correlate all'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 2 n. 1) del presente statuto;-----

b) l'attività è svolta esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;-----

c) non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;-----

d) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;-----

e) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;-----

f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore nei modi e termini di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-----

g) ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;-----

h) è retta da una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;-----

i) nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico farà uso della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS".-----

-----PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI-----

-----Articolo 4-----

Il patrimonio è costituito:-----

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;-----
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

- a) dalle quote sociali;-----
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;-----
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'art. 2.-----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

-----Articolo 5-----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.-----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----

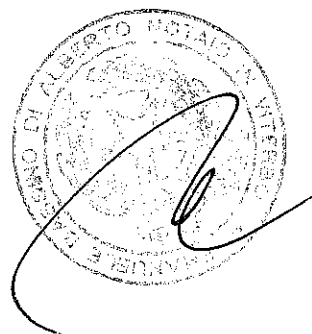
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.-----

-----ASSOCIATI-----

-----Articolo 6-----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.-----

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà



accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Agli associati è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

I diritti e gli obblighi degli associati sono strettamente personali con conseguente intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 7

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, i quali restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per l'organo amministrativo è disposta la eleggibilità libera.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio di amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno ogni semestre.

La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno

3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.--
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i revisori, se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. ----

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del consiglio di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

-----Articolo 11-----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede altresì alla compilazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione, e alla redazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. -----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

-----Articolo 12-----

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.-----

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----ASSEMBLEA-----

-----Articolo 13-----

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, gli associati e i partecipanti.-----

Gli associati sono convocati in assemblea dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, a norma dell'art. 20 del codice civile.-----

La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale. ---

-----Articolo 14-----

L'assemblea delibera sul bilancio, sia consuntivo che preventivo (ove previsto), sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori (ove previsto), sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutte le altre materie che per legge o per statuto sono riservate alla competenza dell'assemblea stessa.-----

-----Articolo 15-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.-----

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.-----

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, purché muniti di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. -

-----Articolo 16-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. -----

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. -----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

Gli associati hanno diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni assembleari nonché dei bilanci approvati. -----

-----Articolo 17-----

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

-----Articolo 18-----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.-----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.-----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.-----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

-----SCIOGLIMENTO-----

-----Articolo 19-----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Articolo 20-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.-----

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----

L'arbitro dovrà decidere in via rituale e secondo diritto.-----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.-----

-----NORMA DI RINVIO-----

-----Articolo 21-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di associazioni e Terzo Settore.-----

Firmato: Rosa Schiralli, Emanuele Bassino Notaio - sigillo - .-----